



AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

II COLLEGIO

Nella riunione del 28 ottobre 2019, in presenza dell'Avv. Nicola Fabiano, Presidente, del Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente, dell'Avv. Patrizia Gigante, Componente e della Dirigente, Avv. Maria Sciarrino;

Ai sensi dell'art. 66 della Legge 171/2018;

Visto il reclamo presentato all'Autorità Garante in data 24 settembre 2019 dall'avv. XXX, in nome e per conto di XXX, con il quale chiede la rimozione dell'URL citato nell'istanza e che si riferisce ad un articolo pubblicato il 03 novembre 2018 sul sito d'informazione "XXX" relativo ad una vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto XXX nel periodo 2015/2018;

Il ricorrente chiede in particolare a questa Autorità Garante:

- la rimozione di un articolo pubblicato in data 3 novembre 2018 al seguente link:

- OMISSIS -

CONSIDERATO

che il ricorrente ha in particolare lamentato il pregiudizio e i gravi danni che tale articolo gli sta arrecando all'onore e alla reputazione professionale;

che il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di XXX in data 12/03/2018 ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di XXX;

che XXX ha più volte chiesto a "XXX", di provvedere alla rimozione dell'articolo de quo, ma che tali richieste non hanno trovato accoglimento;

che ai fini della valutazione dell'esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all'oblio, occorre tenere conto, oltre che del fondamentale elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche dell'esito del provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di XXX che ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico del XXX e del venir meno pertanto dell'interesse pubblico;

che dalla pubblicazione dell'articolo contenuto nel citato URL non è trascorso un considerevole lasso temporale (al momento 1 anno e mezzo circa) ma la notizia ha ormai esaurito il proprio effetto in termini di esercizio del diritto di cronaca e del corrispondente interesse pubblico;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



PER QUESTI MOTIVI L'AUTORITÀ GARANTE

accoglie il ricorso e ordina a "XXX", ai sensi dell'art. 59 comma 2 della Legge 171/2018, di rimuovere con effetto immediato dalla ricezione del presente provvedimento, l'URL indicato nella premessa del presente provvedimento e di darne riscontro a questa Autorità.

Il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell'art. 59 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 72 comma 2 lettera d) della legge 171/2018.

Ai sensi dell'art. 69 della legge 171/2018, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all' Autorità Giudiziaria Ordinaria, con ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 70 della legge 171/2018

San Marino 28 ottobre 2019

Il Dirigente
(Avv. Maria Sciarrino)

Il Collegio

Il presente Provvedimento è inviato a: XXX e a XXX

E' fatto divieto di pubblicazione del presente provvedimento in qualsiasi forma.